

## **PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA ASM BRESSANONE SPA DISTRIBUZIONE ED ALTRE IMPRESE DISTRIBUTRICI**

Di seguito vengono riportate le modalità di coordinamento tra ASM Bressanone SPA ed altre imprese distributrici, così come proposte dalla scrivente società. Tali modalità, ai sensi dell'art. 35 della delibera 125/10, una volta condivise dalle parti interessate saranno rese pubbliche sul sito internet dei medesimi, previa comunicazione all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito AEEG), specificando in particolar modo le tempistiche relative alle varie attività, anche in relazione alle modalità e condizioni contrattuali (di seguito MCC) adottate da ciascun Distributore.

Il coordinamento tra distributori si rende necessario qualora:

- 1) Al fine di perseguire la soluzione tecnica minima, la connessione debba essere effettuata non alla rete elettrica gestita dal gestore di rete (ASM Bressanone SPA/altro distributore) a cui è presentata la richiesta di connessione, bensì alla rete elettrica gestita dall'altro gestore di rete (altro distributore/ASM Bressanone SPA);
- 2) la connessione venga effettuata alla rete elettrica del gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione (ASM Bressanone SPA/altro distributore), ma siano necessari degli sviluppi di rete che interessano anche la rete gestita dall'altro gestore (altro distributore/ASM Bressanone SPA);
- 3) a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, sia necessario adeguare le infrastrutture dell'altro gestore rendendole idonee a una gestione attiva, oppure realizzare nuovi punti di connessione tra la rete ASM Bressanone SPA e la rete di altro distributore.

In particolare, verranno stabilite due procedure distinte: la prima disciplinerà il caso 1), riferibile all'art. 34 della suddetta delibera, mentre i casi 2) e 3), attinenti all'art. 35, verranno disciplinati attraverso una seconda procedura.

Infine, verrà proposta una procedura da seguire nel caso in cui, a valle dell'attivazione da parte del primo distributore (ASM Bressanone SPA/altro distributore) di una delle due procedure di coordinamento di cui sopra, sia già presente una Open Season in corso sulla rete dell'altro distributore coinvolto.

Per maggiore chiarezza, si precisa che le tempistiche entro le quali il singolo gestore è tenuto a svolgere le attività stabilite all'interno della procedura (pena l'indennizzo automatico in caso di ritardi) decorrono dalla data del protocollo di ricevimento della comunicazione che dà inizio all'attività da svolgere e si concludono alla data del protocollo di invio della successiva comunicazione trasmessa dal gestore interessato all'attività in questione.

**1 Modalità di coordinamento tra distributori nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa da quella gestita dal distributore a cui è presentata la richiesta di connessione (art. 34 Delibera 125/10)**

**1.1 Allacciamento su rete di altro distributore (soluzione tecnica minima)**

Il distributore che riceve la domanda di connessione (primo distributore), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data del protocollo di ricevimento della richiesta di connessione, al netto delle eventuali sospensive dovute all'incompletezza della documentazione presentata dal richiedente all'atto della domanda di connessione, trasmette al gestore della rete a cui potrebbe essere connesso l'impianto (secondo distributore) le informazioni necessarie per effettuare l'analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione, unitamente alla richiesta di parere in merito, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le informazioni di cui sopra riguardano essenzialmente la tipologia della fonte di generazione, il valore della potenza in immissione richiesta, la potenza eventualmente disponibile in prelievo, il contributo al corto-circuito, la planimetria con l'ubicazione dell'impianto di produzione ed i dati del richiedente la connessione, con particolare riferimento a:

- Ragione sociale;
- Codice fiscale;
- Partita IVA;
- Indirizzo della sede amministrativa;
- Indirizzo della sede legale;
- Nome e recapiti del referente (telefono, e-mail).

L'indirizzo del destinatario al quale inviare detta comunicazione dovrà essere individuato nell'elenco disponibile al link ([http://www.autorita.energia.it/it/operatori/operatori\\_ele.htm](http://www.autorita.energia.it/it/operatori/operatori_ele.htm) )


Contestualmente all'invio della comunicazione, il primo distributore informa il richiedente dell'avvio della procedura di coordinamento n°1, indicando le cause che hanno comportato la necessità dell'attivazione del coordinamento. Tale informativa verrà inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il secondo distributore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del primo distributore, è tenuto ad inviare al primo gestore il parere di fattibilità o meno della connessione su propria rete tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Laddove le informazioni trasmesse dal primo distributore risultino incomplete, il secondo distributore, attraverso un'apposita comunicazione ufficiale, può interrompere i tempi di lavorazione della pratica. Il primo distributore, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, entro 5 (cinque) giorni lavorativi è tenuto ad inviare al secondo distributore una comunicazione ufficiale contenente le informazioni richieste.

Dalla data del protocollo di ricevimento della suddetta comunicazione, ripartono i tempi per il secondo distributore (si ipotizza che non siano necessarie altre integrazioni).

Viene di seguito riportato uno schema riassuntivo delle operazioni da svolgere entro i tempi indicati:



In merito al riscontro da parte del secondo distributore sono possibili due casi:

### **1.1.1 Il secondo distributore invia parere positivo alla fattibilità di connessione su propria rete**

Il primo distributore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della comunicazione di fattibilità, trasferisce tutta la documentazione della pratica al secondo distributore.

Contestualmente, avvisa il richiedente comunicandogli il trasferimento della propria pratica al secondo distributore, il quale diverrà responsabile del servizio di connessione.

Inoltre, il primo distributore trasferirà il corrispettivo versato dal richiedente per l'ottenimento del preventivo al secondo distributore entro tempistiche da concordare<sup>1</sup>.


A decorrere dalla data del protocollo di ricevimento della comunicazione contenente la documentazione della pratica, al netto delle eventuali sospensive dovute all'incompletezza della documentazione inviata dal primo distributore, il secondo distributore entro 5 (cinque) giorni lavorativi informa il richiedente che il servizio di connessione verrà da lui svolto.

A decorrere dalla data del protocollo di invio di tale comunicazione, il secondo distributore è tenuto a mettere a disposizione del richiedente il preventivo, rispettando le tempistiche previste dalla delibera 125/10 (per connessioni in MT e BT), oppure pubblicate nelle proprie MCC (in caso di connessione in AT).

Copia dell'accettazione del preventivo da parte del richiedente verrà inviata al primo gestore a cura del secondo gestore, salvo che il richiedente abbia già provveduto ad inserire il primo gestore per conoscenza nella lettera di accettazione.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo:

<sup>1</sup> *Proposte: 1) si potrebbe individuare come momento nel quale inviare i corrispettivi lo stesso dell'art. 33.7 del.125/10. 2) si raccolgono i corrispettivi da trasferire per le pratiche girate dal 1.01 fino al 30.06 e si trasferiscono nel mese successivo (cioè entro il 31.07); analogamente per il semestre successivo.*



### **1.1.2 Il secondo distributore invia parere negativo alla fattibilità di connessione su propria rete**


Il primo distributore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della comunicazione, informa il richiedente del parere negativo comunicato dal secondo distributore e del fatto che il servizio di connessione rimarrà in capo al primo distributore. Tale informativa verrà inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

A decorrere dalla data del protocollo di invio di tale comunicazione, il primo gestore:


1. metterà a disposizione del richiedente il preventivo entro i giorni lavorativi previsti dalla delibera 125/10 se la connessione verrà effettuata in BT su rete esistente (20 giorni lavorativi per potenza in immissione richiesta (di seguito P)  $\leq$  100 kW);
2. metterà a disposizione del richiedente il preventivo entro i giorni lavorativi previsti dalla delibera 125/10 se la connessione verrà effettuata in MT su rete esistente (45 giorni lavorativi per 100 kW < P  $\leq$  1000 kW);
3. metterà a disposizione del richiedente il preventivo entro i giorni lavorativi previsti dalla delibera 125/10 se la connessione verrà effettuata in MT su rete esistente (60 gg lavorativi per P > 1000 kW);
4. metterà a disposizione del richiedente il preventivo rispettando le tempistiche indicate nelle MCC del singolo distributore se la connessione è in AT;
5. in caso di rete satura, attiverà la seconda procedura di coordinamento (art. 35), con altro distributore o con Terna, entro i successivi 25 (venticinque) giorni lavorativi, qualora non sia già stata attivata a suo tempo una procedura di coordinamento che consenta l'inserimento in essa di tale pratica. In tale ultimo caso, si avvertirà il richiedente comunicandogli i tempi presunti di risposta.

Di seguito si riportano gli schemi che riassumono i vari casi:

casi 1-2-3-4.



Caso 5.



Indipendentemente dal percorso intrapreso per l'elaborazione della soluzione (1.1 o 1.2), resta inteso che, nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche sopracitate, il gestore di rete a cui è attribuito il ritardo erogherà al richiedente il medesimo indennizzo automatico di cui al comma 14.1 della delibera 125/10.

## **1.2 Indicazione, da parte del richiedente, di un punto di connessione su rete di altro distributore (applicazione art 6.4)**

Il distributore che riceve la domanda di connessione (primo distributore), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data del protocollo di ricevimento della richiesta di connessione, al netto delle eventuali sospensive dovute all'incompletezza della documentazione presentata dal richiedente all'atto della domanda di connessione, trasmette al gestore della rete a cui potrebbe essere connesso l'impianto (secondo distributore) le informazioni necessarie per effettuare l'analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione, unitamente alla richiesta di parere in merito, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le informazioni di cui sopra riguardano essenzialmente la tipologia della fonte di generazione, il valore della potenza in immissione richiesta, la potenza eventualmente disponibile in prelievo, il contributo al corto-circuito, la planimetria con l'ubicazione dell'impianto di produzione ed i dati del richiedente la connessione, con particolare riferimento a:

- Ragione sociale;

- Codice fiscale;
- Partita IVA;
- Indirizzo della sede amministrativa;
- Indirizzo della sede legale;
- Nome e recapiti del referente (telefono, e-mail).

L'indirizzo del destinatario al quale inviare detta comunicazione dovrà essere individuato nell'elenco disponibile al link ([http://www.autorita.energia.it/it/operatori/operatori\\_ele.htm](http://www.autorita.energia.it/it/operatori/operatori_ele.htm) )


Contestualmente all'invio della comunicazione, il primo distributore informa il richiedente dell'avvio della procedura di coordinamento n°1, indicando le cause che hanno comportato la necessità dell'attivazione del coordinamento. Tale informativa verrà inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il secondo distributore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del primo distributore, è tenuto ad inviare al primo gestore il parere di fattibilità o meno della connessione su propria rete tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Laddove le informazioni trasmesse dal primo distributore risultino incomplete, il secondo distributore, attraverso un'apposita comunicazione ufficiale, può interrompere i tempi di lavorazione della pratica. Il primo distributore, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, entro 5 (cinque) giorni lavorativi è tenuto ad inviare al secondo distributore una comunicazione ufficiale contenente le informazioni richieste.

Dalla data del protocollo di ricevimento della suddetta comunicazione, ripartono i tempi per il secondo distributore (si ipotizza che non siano necessarie altre integrazioni).

Viene di seguito riportato uno schema riassuntivo delle operazioni da svolgere entro i tempi indicati:



In merito al riscontro da parte del secondo distributore sono possibili due casi:

### **1.2.1 Il secondo distributore invia parere positivo alla fattibilità di connessione su propria rete per la massima potenza nel punto indicato dal richiedente**

Il primo distributore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della comunicazione di fattibilità, trasferisce tutta la documentazione della pratica al secondo distributore.

Contestualmente, avvisa il richiedente comunicandogli il trasferimento della propria pratica al secondo distributore, il quale diverrà responsabile del servizio di connessione.


Inoltre, il primo distributore trasferirà il corrispettivo versato dal richiedente per l'ottenimento del preventivo al secondo distributore entro tempistiche da concordare<sup>2</sup>.

A decorrere dalla data del protocollo di ricevimento della comunicazione contenente la documentazione della pratica, al netto delle eventuali sospensive dovute all'incompletezza della documentazione inviata dal primo distributore, il secondo distributore entro 5 (cinque) giorni lavorativi informa il richiedente che il servizio di connessione verrà da lui svolto.

A decorrere dalla data del protocollo di invio di tale comunicazione, il secondo distributore è tenuto a mettere a disposizione del richiedente il preventivo, rispettando le tempistiche previste dalla delibera 125/10 (per connessioni in MT e BT), oppure pubblicate nelle proprie MCC (in caso di connessione in AT).

Copia dell'accettazione del preventivo da parte del richiedente verrà inviata al primo gestore a cura del secondo gestore, salvo che il richiedente abbia già provveduto ad inserire il primo gestore per conoscenza nella lettera di accettazione.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo:



### **1.2.2 Il secondo distributore invia parere negativo alla fattibilità di connessione su propria rete per la massima potenza nel punto indicato dal richiedente**


Il secondo distributore è tenuto ad indicare nella stessa comunicazione ufficiale anche il valore massimo della potenza connettabile in tale punto (al limite zero) ed eventualmente potrà proporre una soluzione alternativa per la connessione dell'intera potenza.

Il primo distributore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della comunicazione, informa il richiedente del parere negativo da parte del secondo distributore. Tuttavia, se in quel punto il secondo distributore ha indicato un valore massimo di potenza diverso da zero (nonché almeno superiore al 10% della potenza in immissione richiesta originariamente), il primo distributore lo comunica al richiedente chiedendo l'assenso a tale soluzione.

Nel caso in cui il richiedente accetti tale soluzione, si seguiranno le procedure così come descritte nel precedente paragrafo 1.2.1.

Viene di seguito riportato uno schema riassuntivo delle operazioni da svolgere entro i tempi indicati:

<sup>2</sup> Proposte: 1) si potrebbe individuare come momento nel quale inviare i corrispettivi lo stesso dell'art. 33.7 del.125/10. 2) si raccolgono i corrispettivi da trasferire per le pratiche girate dal 1.01 fino al 30.06 e si trasferiscono nel mese successivo (cioè entro il 31.07); analogamente per il semestre successivo.




Qualora il richiedente non accetti la proposta, il primo distributore, a decorrere dalla data del protocollo di ricevimento di tale comunicazione:


1. metterà a disposizione del richiedente il preventivo entro i giorni lavorativi previsti dalla delibera 125/10 se la connessione verrà effettuata in BT su rete esistente (20 giorni lavorativi per potenza in immissione richiesta (di seguito P)  $\leq$  100 kW);
2. metterà a disposizione del richiedente il preventivo entro i giorni lavorativi previsti dalla delibera 125/10 se la connessione verrà effettuata in MT su rete esistente (45 giorni lavorativi per 100 kW < P  $\leq$  1000 kW);
3. metterà a disposizione del richiedente il preventivo entro i giorni lavorativi previsti dalla delibera 125/10 se la connessione verrà effettuata in MT su rete esistente (60 gg lavorativi per P > 1000 kW);
4. metterà a disposizione del richiedente il preventivo rispettando le tempistiche indicate nelle MCC del singolo distributore se la connessione è in AT;
5. in caso di rete satura, attiverà la seconda procedura di coordinamento (art. 35) entro i successivi 25 (venticinque) giorni lavorativi, qualora non sia già stata attivata a suo tempo una procedura di coordinamento che consenta l'inserimento in essa di tale pratica. In tale ultimo caso, si avvertirà il richiedente comunicandogli i tempi presunti di risposta.

Viene di seguito riportato uno schema riassuntivo delle operazioni da svolgere entro i tempi indicati per i vari casi:

Casi 1-2-3-4.



Caso 5.



Indipendentemente dal percorso intrapreso per l'elaborazione della soluzione (1.1 o 1.2), resta inteso che, nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche sopracitate, il gestore di rete a cui è attribuito il ritardo erogherà al richiedente il medesimo indennizzo automatico di cui al comma 14.1 della delibera 125/10.

## 2 Modalità di coordinamento tra distributori nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal distributore a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi sulla rete gestita dall'altro distributore


Di seguito, si indicherà come “primo distributore” il gestore che, al fine di soddisfare la richiesta di allacciamento, richiede ad altro distributore l'attivazione della seguente procedura di coordinamento, in virtù dei seguenti casi:

- la soluzione tecnica minima per il richiedente potrebbe comportare sviluppi di rete che interessano la rete gestita dall'altro distributore;
- potrebbero presentarsi casi in cui, a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, sia necessario adeguare le infrastrutture dell'altro distributore rendendole idonee a una gestione attiva;
- sia necessario realizzare nuovi punti di connessione tra le reti di reciproca competenza.


*Precisazione ad uso interno: di seguito si riportano degli esempi caratteristici di alcuni casi che possono presentarsi nella pratica:*

*N.B.: in tutti gli esempi seguenti il nuovo produttore fa sempre richiesta nell'area di competenza dal primo distributore.*


- *Allacciamento previsto su linea MT del primo distributore che parte da Cabina Primaria di altro distributore*




- Allacciamento che richiede l'adeguamento delle infrastrutture della rete di competenza di altro distributore, ma facenti parte di una rete condivisa (es. linea MT condivisa)



- Allacciamento che richiede il solo adeguamento delle infrastrutture della rete di competenza del primo distributore, ma si necessita della realizzazione di un nuovo punto di misura (o scambio) con la rete del secondo distributore



- Allacciamento che richiede l'adeguamento delle infrastrutture della rete di competenza di altro distributore, ma facenti parte di una rete condivisa (es. linea bt condivisa)



Il primo distributore richiede al secondo distributore l'attivazione della procedura di coordinamento entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data del protocollo di ricevimento della richiesta di connessione, al netto delle eventuali sospensive dovute all'incompletezza della documentazione, comunicandogli le informazioni riguardanti la tipologia della fonte di generazione, il valore della potenza in immissione richiesta, la potenza eventualmente disponibile in prelievo, il contributo al corto-circuito, la planimetria con l'ubicazione dell'impianto di produzione ed i dati del richiedente la connessione, con particolare riferimento a:

- Ragione sociale;
- Codice fiscale;
- Partita IVA;
- Indirizzo della sede amministrativa;
- Indirizzo della sede legale;
- Nome e recapiti del referente (telefono, e-mail);

nonché le informazioni tecniche riguardanti una possibile soluzione di connessione su propria rete che comprenda anche l'individuazione delle porzioni di rete dell'altro distributore che potrebbero facilitare/permittere la connessione del produttore.

L'indirizzo del destinatario al quale inviare detta comunicazione dovrà essere individuato nell'elenco disponibile al link ([http://www.autorita.energia.it/it/operatori/operatori\\_ele.htm](http://www.autorita.energia.it/it/operatori/operatori_ele.htm))

Contestualmente all'invio della comunicazione, il primo distributore informa il richiedente dell'avvio della procedura di coordinamento n°2, indicando le cause che hanno comportato la necessità dell'attivazione del coordinamento. Tale informativa verrà inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il secondo distributore, a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, entro:


- 20 (venti) giorni lavorativi per richieste di connessione aventi una potenza in immissione richiesta (di seguito P)  $\leq 100$  kW;
- 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per richieste aventi  $100 \text{ kW} < P \leq 1000 \text{ kW}$ ;
- 60 gg lavorativi per richieste di connessione di potenza  $P > 1000 \text{ kW}$  ;
- le tempistiche previste dalle singole MCC per le connessioni in AT;

è tenuto ad inviare al primo distributore una o più soluzioni di connessione specificando i tempi medi standard di realizzazione delle opere ivi descritte, al netto di quelli necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, nonché l'indicazione dei costi medi standard previsti per gli interventi da eseguire e tutte le altre informazioni tecnico/patrimoniali complementari.

Qualora siano necessarie informazioni aggiuntive, il secondo distributore può eventualmente coordinarsi per le vie brevi col primo distributore, ma la risposta ufficiale da parte del secondo distributore dovrà pervenire in ogni caso entro le tempistiche stabilite.

Il primo distributore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo distributore relativamente ai tempi e ai costi standard per interventi sulla propria rete, trasmette al richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche e dei costi complessivi per la realizzazione della connessione, nel rispetto di quanto indicato nella delibera 125/10.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo:



### **Casi particolari:**

- a) Nel caso in cui il secondo distributore evidenzi la necessità di realizzare nuove infrastrutture che coinvolgono un livello di tensione superiore a quello a cui dovrebbe avvenire la connessione, il primo distributore valuterà, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, se la connessione possa essere realizzata mediante nuovi interventi che coinvolgano solo la propria rete di competenza, anche a livello di tensione superiore;

b) Nel caso in cui il secondo gestore sia ASM Bressanone SPA ed esso sia oggettivamente impossibilitato ad adeguare le infrastrutture così come richiesto, ne darà comunicazione al primo distributore entro:

- 20 (venti) giorni lavorativi per richieste di connessione aventi una potenza in immissione richiesta (di seguito P)  $\leq 100$  kW;
- 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per richieste aventi  $100 \text{ kW} < P \leq 1000 \text{ kW}$ ;
- 60 gg lavorativi per richieste di connessione di potenza  $P > 1000 \text{ kW}$  ;
- le tempistiche previste dalle singole MCC per le connessioni in AT;

Il primo distributore, entro i successivi 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del protocollo di ricevimento della suddetta comunicazione, se di suo interesse può attivare nuovamente la procedura di coordinamento richiedendo una soluzione alternativa.

In questo caso il distributore coinvolto provvederà, entro le medesime tempistiche sopra riportate, decorrenti dalla data del protocollo di ricevimento della suddetta comunicazione, ad inviare al primo distributore le informazioni richieste comprensive dei tempi e costi standard.

Resta inteso che, nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche sopracitate, il distributore di rete a cui è attribuito il ritardo erogherà al richiedente il medesimo indennizzo automatico di cui al comma 14.1 della delibera 125/10.

### **3. Modalità di coordinamento tra distributori nel caso di Open Season in corso su rete del secondo distributore (ASM Bressanone SPA/altro distributore)**

Nel caso in cui, a seguito dell'attivazione da parte del primo distributore di una delle due procedure di coordinamento di cui sopra, il secondo distributore abbia in quell'area già aperto una Open Season, esso è tenuto ad informare il primo distributore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente comunicazione. In particolare, tale informativa dovrà essere inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà indicare sia la data nella quale l'Open Season in questione è stata aperta, sia la data di chiusura.

Il primo distributore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data del protocollo di ricevimento della precedente comunicazione, invia al richiedente una ulteriore informativa nella quale lo si avverte della sospensione della procedura di coordinamento fino alla data di chiusura dell'Open Season già in essere sulla rete del secondo distributore.

Tale informativa verrà inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al termine dell'Open Season, la procedura di coordinamento ricomincia e il secondo distributore è tenuto a rispondere al primo distributore nel rispetto delle tempistiche proprie della procedura di coordinamento in questione; i tempi decorrono dalla data di chiusura dell'Open Season stessa.

Al termine dell'Open Season, la procedura di coordinamento si riattiva automaticamente e il secondo distributore è tenuto a rispondere al primo distributore entro i tempi indicati nella propria procedura di coordinamento; tali tempistiche decorrono dalla data di chiusura dell'Open Season stessa.